

Sede legale: Via Andrea Costa n. 114 – 40067 Rastignano – PIANORO (BO)
Capitale sociale interamente versato €. 11.000,00= Registro delle imprese di
Bologna e C.F. n. 02551570373 – REA di Bologna n.347303 – Partita IVA n.
01715351209



Tel. 051-6260261 Sito www.fiscoespress.it -e-mail info@fiscoespress.it

NOTIZIARIO - APPROFONDIMENTI E NOVITÀ FISCALI

NOTIZIARIO

n.

17

2023

LE AGEVOLAZIONI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ RELATIVE AL SETTORE AUTO

Analisi delle principali disposizioni applicabili

**

DETRAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL MODELLO REDDITI 2023

Riepilogo delle regole generali per la detrazione in esame

CHIARIMENTI DELLE ENTRATE SUGLI ONERI DETRAIBILI DAL REDDITO

Riepilogo dei più importanti chiarimenti inerenti agli oneri generali detraibili dal reddito



Re.Co.Fi.Ma. srl

NOTIZIARIO - APPROFONDIMENTI E NOVITÀ FISCALI

segue



NOTIZIE FLASH

CERTIFICAZIONE PER I CREDITI DI RICERCA E SVILUPPO: REGOLE PER L'ALBO

È stato firmato l'atteso DPCM con le **regole per l'albo dei certificatori dei crediti di imposta** per la **ricerca e sviluppo.** Il decreto definisce anche i contenuti della certificazione introdotta dal DL Semplificazione fiscale pubblicato in GU n 143 del 21 giugno 2022.

La novità prevede la possibilità, per le imprese, di richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività ammissibili al beneficio. Tale certificazione sarà vincolante per l'amministrazione finanziaria, con eccezioni.

Potranno iscriversi all'Albo presso il Mlmit, le persone fisiche in possesso di un titolo di laurea idoneo rispetto all'oggetto della certificazione, le imprese che svolgono professionalmente servizi di consulenza aventi ad oggetto progetti di ricerca sviluppo e innovazione, oltre ai centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0 i centri di competenza ad alta specializzazione, i poli europei dell'innovazione digitale (EDIH e Seal of Excellence), le università statali, le università non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca.

La certificazione sarà rilasciata dai soggetti abilitati che, nel processo valutativo, dovranno attenersi a quanto previsto da apposite linee guida del Ministero, periodicamente elaborate ed aggiornate.

Dopo la pubblicazione del Dpcm sulla GU sarà necessario, inoltre, un decreto direttoriale con le modalità con cui chiedere l'iscrizione all'Albo e le linee guida ministeriali.

DIRITTO DI ABITAZIONE CASA FAMILIARE: SPETTA AL SUPERSTITE SEPARATO

Con la Sentenza n. 22566 del 2023, la Cassazione chiarisce una controversia annosa in tema di successione, affermando che il diritto di abitazione della casa adibita a residenza familiare e l'uso dei mobili spettano anche al coniuge superstite separato senza addebito.

In particolare, la sentenza afferma la prevalenza della tesi secondo la quale l'adibizione della casa a residenza familiare non deve essere necessariamente in atto nel momento di apertura

Re.Co.Fi.Ma. srl

NOTIZIARIO - APPROFONDIMENTI E NOVITÀ FISCALI

segue



della successione, e pertanto non viene meno per il solo fatto della separazione legale. La norma, infatti, non annovera fra i presupposti per l'attribuzione dei diritti la convivenza fra coniugi e, d'altra parte, la lettera dell'art 548 c.c. è chiara nel parificare i diritti successori del coniuge separato senza addebito a quelli del coniuge non separato.

La Cassazione specifica quindi il seguente **principio di diritto:** «I diritti di abitazione e uso, accordati al coniuge superstite dall'art 540, comma 2, c.c. spettano anche al coniuge separato senza addebito, eccettuato il caso in cui, dopo la separazione, la casa sia stata lasciata da entrambi i coniugi o abbia comunque perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l'originaria destinazione familiare».

segue



LE AGEVOLAZIONI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ RELATIVE AL SETTORE AUTO

Analisi delle diverse **agevolazioni** per il **settore auto** a favore dei **soggetti** che, a vario titolo, sono **affetti da disabilità**. Nella scheda verranno esaminate le principali disposizioni applicabili.

LE AGEVOLAZIONI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ RELATIVE AL SETTORE AUTO			
	Oltre ai benefici fiscali dedicati ai disabili relativamente alle imposte dirette e indirette, il nostro ordinamento prevede altre agevolazioni riguardanti il settore auto , in particolare:		
PREMESSA	 detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per l'acquisto, 		
	• Iva agevolata al 4% sull'acquisto,		
	esenzione dal bollo auto,		
	 esenzione dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà. 		
	Vediamole nel dettaglio.		
	Possono usufruire delle agevolazioni per le autovetture le persone:		
	1. non vedenti;		
	sono considerate non vedenti le persone colpite da cecità assoluta, parziale, o		
	che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo a entrambi gli occhi		
	con eventuale correzione ¹ .		
	2. Sorde;		
	per quanto riguarda le persone sorde , invece, occorre far riferimento alle		
BENEFICIARI	norme per cui² "si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da		
	sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva".		
	3. con disabilità psichica o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento;		
	sono quelle che hanno la certificazione di disabilità grave (articolo 3, comma 3		
	della legge n. 104/1992), rilasciata con verbale dalla Commissione medica		
	istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104/1992.		
	4. con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da		
	pluriamputazioni;		
	sono quelle che hanno la certificazione di disabilità grave (articolo 3, comma 3		

¹ gli artt. 2, 3 e 4 della Legge 138/2001 individuano esattamente le varie categorie di non vedenti, fornendo la definizione di ciechi totali, parziali e ipovedenti gravi.

 $^{^{2}}$ art. 1, comma 2 della Legge 381/1970 (si veda anche la circolare n. 3/E del 02.03.2016).

segue



della legge n. 104/1992), rilasciata con verbale dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104/1992. In particolare, sono quelle con disabilità grave derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della capacità di deambulazione.

 con ridotte o impedite capacità motorie;
 sono coloro che presentano ridotte o impedite capacità motorie, ma che non risultano contemporaneamente "affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione".



Solo per quest'ultima categoria, il diritto alle agevolazioni è **condizionato** all'adattamento del veicolo.

Le **agevolazioni** sono riconosciute **solo se i veicoli sono utilizzati**, in via **esclusiva o prevalente**, a beneficio delle **persone con disabilità**.

Se la persona con disabilità è **fiscalmente a carico** di un **familiare**³, può beneficiare delle agevolazioni lo stesso familiare che ha sostenuto la spesa.

Per individuare il **diritto** alle agevolazioni fiscali e le **condizioni per accedervi** (adattamento dei veicoli, obbligatorio o meno) è strettamente necessario che dai **verbali di "invalidità" o di "handicap"** risulti l'espresso **riferimento** alle **fattispecie previste** dal legislatore.

REQUISITO MEDICO LEGALE RICHIESTO

REQUISITO MEDICO LEGALE	BENEFICIO	VERBALE
invalidità con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta; ⁴ non vedenti; ⁵	contrassegno invalidi	invalidità civile/ handicap/disabilità/cecità/ sordità
ridotte o impedite capacità motorie permanenti;6	benefici per veicoli con adattamento	Handicap

³ possiede, cioè, un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro o a 4.000 euro, dal 01.01.2019, per ifigli di età non superiore a 24 anni.

⁴ art. 381 del D.P.R. 495/1922.

⁵ art. 12 del D.P.R. 503/1996.

⁶ art. 8 della Legge 449/1997.

segue



	disabilità psichica o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento; ⁷ invalidità con grave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputazione; ⁸ non vedenti; ⁹ Sordità; ¹⁰		benefici per veicoli senza adattamento	invalidità civile	
			benefici per veicoli senza adattamento	invalidità civile/ handicap/ disabilità	
			benefici per veicoli senza adattamento	invalidità civile/ handicap/ disabilità/cecità	
			benefici per veicoli senza adattamento	sordità	
	Le agevolazioni per il settore auto possono essere riferite, a seconda dei casi, ai seguenti veicoli :				
	autovetture (*)		i destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 9 compreso quello del conducente		
VEICOLI INTERESSATI	autoveicoli per il trasporto promiscuo (*)	superiore elettrica	e a 3,5 tonnellate (o a o a batteria), destinati al ti	llessiva a pieno carico non 4,5 tonnellate, se a trazione trasporto di cose o di persone 9 posti, compreso quello del	
	autoveicoli specifici (*)	Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di perso per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall'ess muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a scopo		ioni, caratterizzati dall'essere	

 ⁷ art. 30, comma 7 della Legge 388/2000.
 8 art. 30, comma 7 della Legge 388/2000.
 9 art. 50 della Legge 342/2000.
 10 art. 50 della Legge 342/2000.

segue



autocaravan (*) (**)	Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente		
motocarrozzette	Veicoli a 3 ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria		
motoveicoli per trasporto promiscuo	Veicoli a 3 ruote destinati al trasporto di persone ecose, capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente		
motoveicoli per trasporti specifici	Veicoli a 3 ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo		

(*) per questi veicoli le agevolazioni spettano anche ai non vedenti e ai sordi.

(**) per questi veicoli è possibile fruire soltanto della detrazione Irpef del 19%.



Non è agevolabile l'acquisto di quadricicli leggeri, cioè delle c.d. "minicar" che possono essere condotte senza patente.

La detrazione spetta, inoltre, per l'acquisto di veicoli:

elettrici	
ibridi ¹¹	

Per l'acquisto di tali veicoli è possibile beneficiare dell'**aliquota IVA ridotta** a condizione che la cilindrata del motore termico sia:

- fino a 2.000 centimetri cubici, se lo stesso è **alimentato a benzina o ibrido**, e
- a 2.800 centimetri cubici, se è alimentato a diesel o ibrido, e
- di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico.

Dal 2020, la **detrazione** delle spese per l'acquisto di veicoli per persone con disabilità **spetta** a **condizione** che l'**onere sia sostenuto con versamento** bancario, postale, o mediante altri sistemi di pagamento "**tracciabili**".

¹¹ ossia modelli composti da 2 motori, uno termico e uno elettrico, che lavorano o alternati o combinati a seconda delle esigenze di potenza e di velocità.

segue



SPESE DI ACQUISTO

Per l'acquisto dei **mezzi di locomozione** (**autovetture**, senza limiti di cilindrata, e gli **altri veicoli** sopra elencati, **usati o nuovi**), la persona con disabilità ha diritto a una **detrazione dall'Irpef**:

- pari al 19% del costo sostenuto, e
- calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro.

La detrazione spetta **una sola volta** (cioè, per un solo veicolo) nel corso di un **quadriennio** (decorrente dalla data di acquisto); è comunque possibile riottenere il beneficio, per acquisti effettuati entro il quadriennio, solo se il **veicolo precedentemente acquistato** risulta**cancellato** dal Pubblico Registro Automobilistico (**PRA**), perché destinato alla **demolizione**, in data **antecedente** al **secondo acquisto**.



Il beneficio **non spetta**, invece, se il **veicolo** è stato cancellato dal PRA perché **esportato all'estero**.

In caso di **furto** e **mancato ritrovamento**, la detrazione per il nuovo veicolo riacquistato entro il quadriennio:

- spetta al netto dell'eventuale rimborso assicurativo, e
- deve comunque essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro.

Se vi sono **rate residue** in relazione al **veicolo rubato**, il contribuente può **continuare** a **detrarle**.

Trascorsi **almeno 4 anni** dalla data dell'acquisto effettuato con le agevolazioni, è possibile **fruire nuovamente** della **detrazione** per gli acquisti successivi, **senza** che sia necessario **vendere** il **precedente veicolo**.

Quando, ai fini della detrazione, non è necessario l'adattamento del veicolo, la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per il costo di acquisto del veicolo; restano escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentire l'utilizzo del mezzo (per esempio, la pedana sollevatrice). Per tali spese si può comunque usufruire di un altro tipo di detrazione, sempre del 19%, prevista per gli altri mezzi necessari alla locomozione e al sollevamento della persona con disabilità, di cui si dirà più

DETRAZIONE IRPEF PER I MEZZI DI LOCOMOZIONE

segue



avanti.

La detrazione può essere usufruita **per intero** nel periodo d'imposta in cui il veicolo èstato acquistato o, in **alternativa**, in **4 quote annuali** di pari importo.



Se si è scelto di **ripartire** la **spesa** in **4 rate** e il **beneficiario muore** prima di aver goduto dell'intera detrazione, l'**erede** tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi della persona condisabilità deceduta può

detrarre in un'unica soluzione le rate residue.

PERDITA DELL'AGEVOLAZIONE

In caso di **trasferimento del veicolo**, a titolo oneroso o gratuito, **prima** che siano trascorsi **2 anni dall'acquisto**, è dovuta la **differenza** fra:

- l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni, e
- quella risultante dalla loro applicazione.

Questa disposizione non si applica quando la persona, a seguito di mutate necessità legate alla propria disabilità, cede il veicolo per acquistarne un altro sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti. Anche in questo caso, tuttavia, non è agevolabile l'acquisto del veicolo prima che siano trascorsi 4 anni dal precedente acquisto, tranne nei casi di cancellazione del veicolo dal PRA per demolizione e furto.

Non è tenuto alla restituzione del beneficio il soggetto che, avendo ricevuto in eredità un'auto che il genitore con disabilità aveva acquistato fruendo delle agevolazioni, decidadi rivenderla prima che siano trascorsi i 2 anni richiesti dalla norma.

SPESE PER RIPARAZIONI

La detrazione Irpef **spetta anche** per le spese di **riparazione del mezzo**.

Sono **esclusi**, comunque, i **costi di ordinaria manutenzione** e i costi di **esercizio** (premio assicurativo, carburante, lubrificante).

Anche in questo caso la detrazione è riconosciuta nel **limite di spesa di 18.075,99 euro**, nel quale devono essere compresi sia il costo d'acquisto del veicolo sia le spese di manutenzione straordinaria dello stesso.

segue





Le spese per riparazioni possono essere detratte solo se sono state sostenute entro 4 anni dall'acquisto del mezzo. Esse non possono essere rateizzate ma devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di sostenimento delle spese.

VEICOLO ACQUISTATO E UTILIZZATO ALL'ESTERO

É possibile fruire della detrazione anche se il veicolo è acquistato e utilizzato all'estero da parte di soggetti fiscalmente residenti in Italia.

In tal caso, però, la documentazione comprovante l'acquisto del veicolo in lingua originale deve essere corredata da una traduzione in lingua italiana.

È applicabile l'Iva al 4%, anziché al 22%, sull'acquisto di autovetture nuove o usate, aventi cilindrata:

- fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido
- fino a 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel o ibrido
- di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico.

L'IVA ridotta al 4% è applicabile anche:

- all'acquisto contestuale di optional;
- alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati, già posseduti dalla persona con disabilità (e anche se superiori ai citati limiti di cilindrata);
- alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l'adattamento.

AGEVOLAZIONE



L'aliquota agevolata può essere applicata anche alla riparazione degli adattamenti realizzati sulle autovetture delle persone con disabilità e alle **cessioni dei ricambi** relativi agli stessi adattamenti.

L'aliquota agevolata si applica però solo per gli acquisti effettuati direttamente dalla persona con disabilità o dal familiare di cui egli è fiscalmente a carico (o per le prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti).

Restano esclusi dall'agevolazione, infatti, gli autoveicoli intestati:

- ad **altre persone**;
- a società commerciali o cooperative;

segue



• a enti pubblici o privati;

anche se specificamente destinati al trasporto di persone con disabilità.

L'IVA ridotta per l'acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di 4 anni (decorrenti dalla data di acquisto). È possibile riottenere il beneficio, per acquisti entro il quadriennio, solo se il primo veicolo beneficiato è stato cancellato dal PRA, perché destinato alla demolizione.

Come già visto in precedenza, invece, il beneficio non spetta se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all'estero.

Come previsto per la detrazione dall'Irpef, anche ai fini IVA è possibile fruire nuovamente dell'agevolazione per il riacquisto entro il quadriennio quando il primo veicolo acquistato con le agevolazioni fiscali è stato rubato e non ritrovato.

In questo caso, la persona con disabilità deve esibire al concessionario la denuncia di furto del veicolo e la registrazione della "perdita di possesso" effettuata dal PRA.

PERDITA DELL'AGEVOLAZIONE

Se il veicolo è ceduto prima che siano trascorsi 2 anni dall'acquisto, va versata la differenza fra:

- l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni (22%), e
- quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse (4%),

tranne nel caso in cui la persona, in seguito a mutate necessità legate alla propria disabilità, cede il veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.



L'erede può cedere il veicolo ricevuto in eredità dalla persona con disabilità anche prima dei 2 anni dall'acquisto con IVA al 4%, senza che questo comporti l'obbligo di dover versare la differenza d'imposta.

GLI OBBLIGHI DELL'IMPRESA

L'**impresa** che **vende il veicolo** con l'aliquota Iva agevolata deve:

segue



	emettere fattura con l'indicazione, a seconda dei casi, che si tratta di operazione effettuata ai sensi della normativa vigente a tal fine ¹² . Per le importazioni i riferimenti ¹³ devono essere annotati sulla bolletta doganale			
	comunicare all'Agenzia delle Entrate la data dell'operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici e la residenza dell'acquirente			
	La comunicazione va trasmessa all'ufficio dell'Agenzia territorialmente			
	competente, in base alla residenza dell'acquirente, entro 30 giorni dalla data della vendita o dell'importazione.			
	L'agevolazione dell'IVA ridotta al 4% è prevista anche per l'acquisto del veicolo in leasing, a condizione, però, che il contratto di leasing sia di tipo			
	"traslativo".			
	In sostanza, è indispensabile che dalle clausole contrattuali emerga la			
	volontà delle parti di trasferire all'utilizzatore la proprietà del veicolo, mediante il riscatto, da esercitarsi al termine della durata della locazione finanziaria.			
	In questa ipotesi, come precisato dall'Agenzia delle Entrate ¹⁴ , la società di			
	leasing potrà applicare l'aliquota agevolata sia sul prezzo di riscatto sia sui			
ACQUISTO DI VEICOLI IN LEASING	canoni di locazione finanziaria.			
	Inoltre, per l'applicazione dell'IVA al 4% occorre che, al momento della			
	stipula del contratto di leasing:			
	 il beneficiario fornisca alla società la documentazione prevista (di cui si dirà in seguito); 			
	 esistano le altre condizioni prescritte dalla legge (per esempio, l'annotazione 			
	sulla carta di circolazione degli eventuali adattamenti del veicolo);			
	 la società di leasing, a sua volta, dovrà comunicare all'Agenzia delle Entrate i 			
	dati identificativi dell'operazione.			
	Dalla data di stipula del contratto decorre:			

 $^{^{12}}$ quindi con i riferimenti alla Legge 97/1986, alla Legge 449/1997, ovvero alla Legge 342/2000 o alla Legge 388/2000.

 ¹³ alla Legge 97/1986.
 14 <u>risoluzione n. 66/E del 20.06.2012</u>.

Re.Co.Fi.Ma. srl

NOTIZIARIO - APPROFONDIMENTI E NOVITÀ FISCALI

segue



il periodo di **4 anni** nel corso del quale il beneficiario **non può avvalersi nuovamente** dell'agevolazione

il periodo di **2 anni** durante il quale egli deve **mantenere la disponibilità** del **veicolo**

Il mancato rispetto di quest'ultima condizione è causa di decadenza dal beneficio (tranne l'ipotesi in cui la cessione sia dovuta alla necessità di nuovi o diversi adattamenti del mezzo).

È possibile essere **esentati** dal **pagamento del bollo auto** per gli stessi veicoli indicati nella tabella riportata al paragrafo di cui sopra "Veicoli interessati", con i limiti di cilindrata previsti per l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata¹⁵.

L'esenzione spetta:

- sia quando l'auto è intestata alla persona con disabilità;
- sia quando l'**intestatario** è un **familiare** del quale egli è fiscalmente a **carico**.

L'ufficio competente per la concessione dell'esenzione è l'Ufficio Tributi dell'ente Regione; nelle regioni in cui tali uffici non sono stati istituiti l'interessato può rivolgersi all'ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate. Per la gestione delle pratiche di esenzione alcune regioni si avvalgono dell'Aci.

ESENZIONE PAGAMENTO DEL BOLLO



Le **Regioni possono estendere** l'agevolazione anche ad **altre categorie di persone con disabilità**, rispetto a quelle indicate all'inizio del presente capitolo. È quindi opportuno **informarsi presso gli Uffici**

competenti per verificare la sussistenza del diritto all'esenzione.

Se la persona con disabilità possiede **più veicoli**, l'esenzione spetta **solo** per **uno** di essi: al momento della **presentazione della documentazione**, indicherà la **targa dell'auto prescelta**.

Per fruire dell'esenzione la persona con disabilità deve, **solo** per il **primo anno**, presentare all'ufficio competente (o spedire per raccomandata A/R) la **documentazione prevista** e i documenti vanno **presentati entro 90 giorni** dalla

¹⁵ 2.000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina e 2.800 centimetri cubici per quelle diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico.

segue



scadenza del termine entro cui andrebbe effettuato il pagamento.



Una volta riconosciuta, l'esenzione è valida anche per gli anni successivi, senza che l'interessato ripresenti l'istanza e invii nuovamente la documentazione.

Non è necessario esporre sull'auto alcun avviso o contrassegno da cui emerga che per il mezzo non è dovuto il pagamento del bollo.

ESENZIONE IMPOSTA DI TRASCRIZIONE SUI PASSAGGI DI PROPRIETÀ

I veicoli destinati al trasporto o alla guida di persone con disabilità sono esentati anche dal pagamento dell'imposta di trascrizione al PRA, dovuta per la registrazione dei passaggi di proprietà. L'esenzione non è però prevista per i veicoli dei non vedenti e dei sordi.

Il beneficio è riconosciuto:

- sia per la prima iscrizione al PRA di un veicolo nuovo;
- sia per la **trascrizione** di un **passaggio di proprietà** di un veicolo **usato**.

L'esenzione deve essere **richiesta esclusivamente** al **PRA territorialmente competente**, e **spetta** anche in caso di **intestazione** del **veicolo** al **familiare** del quale la persona con disabilità è fiscalmente a **carico**.

AGEVOLAZIONI PER IL FAMILIARE DEL SOGGETTO CON DISABILITÀ Può beneficiare delle agevolazioni sopra descritte (Irpef, Iva, bollo, imposta di trascrizione) il familiare che ne sostiene la spesa, a condizione che la persona con disabilità sia a suo carico ai fini fiscali.

In questo caso, il **documento comprovante** la **spesa** può essere **intestato indifferentemente** alla persona con disabilità o al familiare del quale egli risulti a carico.

Per essere considerata "fiscalmente a carico", la persona con disabilità deve avere un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro¹⁶.

Per il raggiungimento di questo limite **non va tenuto conto** dei **redditi esenti**, come, per esempio:

- le pensioni sociali;
- le indennità (comprese quelle di accompagnamento);

^{16 4.000} euro, dal 01.01.2019, per i figli di età non superiore a 24 anni.

segue



		_	
حا	per	ncin	ni:

• gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili.



Se uno stesso familiare ha fiscalmente a carico più persone con disabilità, può fruire, nel corso dello stesso quadriennio, dei benefici fiscali previsti per l'acquisto di autovetture per ognuno di essi.

Si indicano, di seguito, i **documenti** che la **persona con disabilità** deve **produrre** quando **non è necessario l'adattamento del veicolo**.

Per la documentazione e le altre specifiche condizioni applicabili nei confronti delle persone con ridotte o impedite capacità motorie (ma non affette da grave limitazione alla capacità di deambulazione) si rinvia al paragrafo successivo.

CERTIFICAZIONE ATTESTANTE LA CONDIZIONE DI DISABILITÀ

- per il non vedente e il sordo, occorre un certificato, rilasciato da una Commissione medica pubblica, che attesti la sua condizione;
- per la persona con disabilità psichica o mentale, è richiesto:
 - ✓ il "verbale di accertamento dell'handicap", emesso dalla Commissione medica (o da quella integrata Asl-Inps), dal quale risulti che ilsoggetto si trova in situazione di disabilità grave¹⁷, di natura psichica o mentale
 - ✓ il "certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento"¹⁸, emesso dalla Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile¹⁹;
- per le persone con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati, occorre il "verbale di accertamento dell'handicap", emesso dalla Commissione medica dell'Asl (o da quella integrata Asl-Inps), dal quale risulti chela persona con disabilità si trova in situazione di gravità²⁰, derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportino una limitazione permanente della deambulazione.

DOCUMENTAZIONE

RILEVANTE

¹⁷ art. 3, comma 3 della Legge 104/1992.

¹⁸ Legge 18/1980 e legge 508/1988.

¹⁹ di cui alla Legge 295/1990.

²⁰ sempre ex art. 3, comma 3 della Legge 104/1992.

segue



Riguardo alla **certificazione medica** richiesta, l'Agenzia delle Entrate²¹ ha fornito le seguenti **precisazioni**:

- le persone con disabilità psichica o mentale, come previsto per le altre categorie, conservano il diritto a richiedere i benefici fiscali per l'acquisto di veicoli anche quando la certificazione di gravità è attestata (invece che dalla Commissione medica dell'AsI) dalla Commissione medica pubblica preposta all'accertamento dello stato di invalidità, purché il certificato evidenzi in modo esplicito:
 - 🗸 la **gravità** della **patologia**, e
 - ✓ la natura psichica o mentale della stessa;

Non può essere considerata idonea, invece, la certificazione che attesti genericamente che la persona è invalida. Per esempio, non si può ritenere valido un certificato contenente la seguente attestazione "... con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita".

In tal caso, infatti, anche se rilasciata da una Commissione medica pubblica, la **certificazione non consente di riscontrare** la presenza della **specifica disabilità** richiesta dalla normativa fiscale;

- ♦ le persone con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati, analogamente a quanto detto al punto precedente, possono documentare lo stato di disabilità grave mediante una certificazione di invalidità rilasciata da una Commissione medica pubblica, attestante specificatamente "l'impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore". È necessario, comunque, che il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento anche alla gravità della patologia;
- per le persone affette da sindrome di Down, rientranti nella categoria dei disabili psichici o mentali, è ritenuta ugualmente valida la certificazione rilasciata dal proprio medico di base che, pertanto, può essere prodotta per richiedere le agevolazioni fiscali in sostituzione del verbale di accertamento emesso dalla Commissione medica. È tuttavia necessario che a tali soggetti sia riconosciuta

²¹ con la <u>circolare n. 21/E del 23.04.2010</u>.

segue



l'indennità di accompagnamento.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

(solo per usufruire dell'IVA al 4%)

Con la dichiarazione occorre attestare che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato comprato un analogo veicolo agevolato.

Per l'acquisto entro il quadriennio occorre consegnare il certificato di cancellazione rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).



Se il veicolo è **intestato al familiare** della persona con disabilità, dalla dichiarazionedei redditi deve risultare che egli è **fiscalmente a** carico dell'intestatario dell'auto.

SEMPLIFICAZIONI SULLE CERTIFICAZIONI

Riguardo alle certificazioni delle persone con disabilità, l'art. 4 del D.L. 5/2012 ha introdotto **importanti semplificazioni**.

In particolare, è stato previsto che i **verbali di accertamento** dell'invalidità delle Commissioni mediche integrate devono riportare anche la **sussistenza** dei requisiti sanitari necessari per poter richiedere le agevolazioni fiscali relative ai **veicoli** (nonché per il rilascio del contrassegno invalidi) e ai **sussidi** tecnici e informatici volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilità.

Pertanto, i **nuovi certificati** rilasciati dalle Commissioni mediche integrate, oltre ad accertare lo stato di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità del soggetto, devono **stabilire** anche **se sono soddisfatti** i **requisiti**:

- richiesti dal Codice della Strada per poter richiedere il contrassegno di parcheggio per persone con disabilità, qualora ricorrano le condizioni per avere diritto a tale contrassegno;
- richiesti dalle norme fiscali per poter fruire delle agevolazioni per l'acquisto di veicoli.

Gli stessi certificati, a seconda del tipo di disabilità riscontrata, riportano che la persona è:

segue



	con ridotte o impedite capacità motorie permanenti ²²
	con disabilità psichica o mentale di gravità tale da avere
	determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ²³
	invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione o
	affetto da pluriamputazioni ²⁴
	sordo ²⁵
	non vedente ²⁶

Le **Commissioni mediche** rilasciano il certificato alla persona con disabilità in **due distinte versioni**:

- la prima copia riporta le indicazioni sopra esposte in forma estesa;
- la seconda, invece, è rilasciata in versione "omissis" (per motivi di privacy) e indica, nella parte relativa alle agevolazioni fiscali, i soli riferimenti normativi relativi al tipo di disabilità.

REGOLE PARTICOLARI PER LE PERSONE CON RIDOTTE O IMPEDITE CAPACITÀ MOTORIE

Per la persona con ridotte o impedite capacità motorie (ma non affetta da grave limitazione alla capacità di deambulazione), il diritto alle agevolazioni è condizionato all'adattamento del veicolo alla minorazione di tipo motorio di cui egli (anche se trasportato) è affetto; non è invece necessario che la persona con disabilità fruisca dell'indennità di accompagnamento.

La natura motoria della disabilità deve essere esplicitamente annotata sul certificato rilasciato dalla Commissione medica competente (o da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra eccetera).

Nel caso in cui la patologia stessa **escluda o limiti l'uso** degli **arti inferiori non** è **necessaria** l'esplicita **indicazione** sul certificato della **ridotta o impedita capacità motoria**.

²² art. 8 della Legge 449/1997.

²³ art. 30, comma 7 della Legge 388/2000.

²⁴ art. 30, comma 7 della Legge 388/2000.

²⁵ art. 6 della Legge 488/99 e art. 50 della Legge 342/2000.

²⁶ art. 6 della Legge 488/1999 e art. 50 della Legge 342/2000

segue



Nel caso di **minore** con **disabilità grave** che, ai fini delle agevolazioni fiscali per il settore auto, è riconosciuto "**soggetto con ridotte o impedite capacità motorie permanenti**", senza altre indicazioni al riguardo, egli potrà usufruire dell'**aliquota IVA** ridotta per l'acquisto del veicolo

PER QUALI VEICOLI?

anche **senza adattamento** dello stesso²⁷.

Oltre che per le **auto** e gli **autocaravan** (per questi ultimi veicoli può essere riconosciuta solo la detrazione Irpef), le persone appartenenti a questa categoria di disabilità possono usufruire delle agevolazioni anche sui seguenti veicoli:

- motocarrozzette;
- autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico della persona con disabilità.

L'ADATTAMENTO DEL VEICOLO

Per le persone con ridotte o impedite capacità motorie l'**adattamento** del **veicolo** è una **condizione necessaria** per poter **richiedere** tutte le **agevolazioni** (Iva, Irpef, bollo e imposta di trascrizione).

Gli adattamenti devono sempre **risultare** dalla **carta di circolazione** a seguito di **collaudo** effettuato presso gli uffici della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione. Essi possono riguardare:

- sia le modifiche ai comandi di guida;
- sia soltanto la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere la persona con disabilità in condizione di accedervi.

Gli adattamenti al sistema di guida devono corrispondere a quelli prescritti dalla Commissione medica locale competente per l'accertamento dell'idoneità alla guida, e spettano solo alle persone con ridotte o impedite capacità motorie titolari di patente speciale.

Per i titolari di **patente speciale** si considera "**adattato**" anche il **veicolo** dotato di solo **cambio automatico** (o frizione automatica) di serie, purché

²⁷ circolare n. 11/E del 21.05.2014.

segue



prescritto dalla Commissione medica locale competente per l'accertamento dell'idoneità alla guida.

Per le persone con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, titolari di patente speciale, la detrazione spetta a condizione che il veicolo sia adattato al sistema di guida, oanche alla carrozzeria e alla sistemazione interna del veicolo, per consentire alla persona con disabilità di guidare. Invece, per chi non è titolare di patente speciale, la detrazione spetta a condizione che gli adattamenti siano riferiti alla struttura della carrozzeria o alla sistemazione interna dei veicoli per consentire l'accompagnamento della persona con disabilità.

Tra gli adattamenti alla carrozzeria da considerare idonei si elencano, a titolo esemplificativo, i seguenti:

> pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/idraulica scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrica/idraulica braccio sollevatore ad azione meccanica/elettrica/idraulica paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico sedile scorrevole/girevole, in grado di facilitare l'insediamento nell'abitacolo della persona con disabilità sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta della persona con disabilità (cinture di sicurezza)

> > sportello scorrevole

altri adattamenti non elencati, purché vi sia un collegamento funzionale tra la disabilità e la tipologia di adattamento



Non può essere considerato "adattamento" l'allestimento di semplici accessori con funzione di "optional", o l'applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell'acquirente.

La detrazione Irpef spetta anche per le spese sostenute per le riparazioni degli adattamenti (compresi i pezzi di ricambio necessari alle stesse) realizzati

segue



sulle autovetture delle persone con disabilità. Queste spese, che concorrono insieme al costo di acquisto del veicolo al raggiungimento del limite massimo di spesa (18.075,99 euro):

- devono essere state **sostenute** nei **4 anni** dall'acquisto del veicolo;
- non sono rateizzabili.

Quando, per una sopravvenuta disabilità, è necessario adattare un veicolo acquistato in precedenza senza agevolazioni, le spese per l'adattamento concorrono al limite massimo di spesa di 18.075,99 euro, consentito nell'arco di 4 anni per l'acquisto e la manutenzione dei veicoli adattati. Tale arco temporale decorre dalla data di iscrizione dell'adattamento nella carta di circolazione.

L'IVA AGEVOLATA SUGLI ACQUISTI

Per le **agevolazioni IVA sugli** acquisti dei veicoli effettuati dalle persone con disabilità con ridotte capacità motorie valgono le **seguenti regole**:

- l'acquisto può riguardare oltre agli autoveicoli anche motocarrozzette, autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo o per trasporto specifico della persona con disabilità;
- il veicolo deve essere adattato alla ridotta capacità motoria della persona con disabilità prima dell'acquisto (o perché così prodotto in serie o per effetto di modifiche fatte appositamente eseguire dallo stesso rivenditore);
- l'IVA agevolata al 4% si applica anche per le prestazioni rese da officine per adattare i predetti veicoli, anche non nuovi di fabbrica, alla riparazione degli adattamenti, ai relativi acquisti di accessori e strumenti.

GLI OBBLIGHI DELL'IMPRESA

Per l'applicazione dell'**aliquota IVA agevolata**, l'impresa che vende accessori e strumenti relativi ai veicoli adattati, o che effettua prestazioni di servizio, deve **emettere fattura** (anche quando non richiesta dal cliente) con l'**annotazione** che si tratta di operazione effettuata ai sensi della Legge 97/1986 e della Legge 449/1997, ovvero della Legge 342/2000.

Per la vendita di accessori, così come per le prestazioni eseguite da officine,

Re.Co.Fi.Ma. srl

NOTIZIARIO - APPROFONDIMENTI E NOVITÀ FISCALI

segue



è sufficiente menzionare la legge 449/1997.

Nel caso di **importazione** gli estremi della legge 97/1986 vanno riportati sulla **bolletta doganale**.

LA DOCUMENTAZIONE

Oltre ai documenti indicati nel paragrafo precedente, le persone con ridotte o impedite capacità motorie (ma non affette da grave limitazione alla capacità di deambulazione) devono presentare:

fotocopia della patente di guida speciale, o fotocopia del foglio rosa "speciale" (solo per i disabili che guidano). Per la detrazione Irpef si prescinde dal possesso 1) di una qualsiasi patente di guida, sia da parte della persona con disabilità sia del familiaredel quale risulta fiscalmente a carico solo per l'agevolazione Iva, in caso di prestazioni di servizi o per l'acquisto di accessori, autodichiarazione dalla quale risulti che si tratta di disabilità comportante ridotte capacità motorie permanenti, come attestato dalla certificazione medica in possesso. Nella stessa dichiarazione si dovrà eventualmente precisare che la persona con disabilità è fiscalmente a carico dell'acquirente o del committente (se ricorre questa ipotesi) fotocopia della carta di circolazione, da cui risulti che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti per la conduzione di veicoli da parte di una persona con disabilità titolare di patente speciale, oppure che il veicolo è adattato in funzione della minorazione fisico/motoria copia della "certificazione di handicap o di invalidità" rilasciata da una Commissione pubblica deputata all'accertamento di tali condizioni. In essa deve essere esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità dal 29.01.2022²⁸, in sostituzione della fotocopia della patente di guida e del certificato attestante le ridotte o impedite capacità motorie, è possibile presentare copia semplice della patente posseduta, qualora contenga l'indicazione di adattamenti (anche di serie) per il veicolo agevolabile da

²⁸ data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13.01.2022.

Re.Co.Fi.Ma. srl

NOTIZIARIO - APPROFONDIMENTI E NOVITÀ FISCALI

segue



condurre, prescritti dalle commissioni mediche locali 29 – si veda in proposito la risoluzione n. 40/E del 07.07.2023

Resta fermo l'obbligo di presentare l'atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto del veicolo non è stato effettuato acquisto o importazione di veicolo con applicazione dell'aliquota agevolata.

²⁹ indicate nell'art. 119, comma 4 del D.lgs. 285/1992.

segue



DETRAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL MODELLO REDDITI 2023

La legge di Bilancio 2023³⁰ proroga al 31.12.2025 l'agevolazione introdotta dalla "Legge di Bilancio 2022"³¹ che riguarda una **nuova detrazione nella misura del 75%** delle **spese sostenute** nell'anno **2022**, per la realizzazione di **interventi direttamente finalizzati all'eliminazione di barriere architettoniche** in **edifici già esistenti**.

Si riepilogano di seguito le **regole generali** per la **detrazione in esame**.

	DETRAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE MODELLO REDDITI 2023			
PREMESSA	Il c.d. "Decreto Rilancio" 22 riconosce una detrazione dall'imposta lorda, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 01.01.2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La nuova agevolazione si aggiunge: alla detrazione già prevista (nella misura del 50%) per gli interventi per l'abbattimento e l'eliminazione delle barriere architettoniche prevista dal Tuir33 al Superbonus dello stesso Decreto Rilancio34 ma, a differenza di quest'ultima, non è vincolata all'effettuazione degli interventi "trainanti" e spetta a determinate condizioni35 La detrazione spettante va portata in diminuzione dell'imposta dovuta: • nell'anno di sostenimento delle spese, e • nei 4 anni successivi.			
BENEFICIARI	Possono fruire della detrazione: 1) le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni 2) gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale 3) le società semplici			

³⁰ Legge 197/2022.

³¹ Con l'introduzione dell'art. 119-ter nel D.L. 34/2020.

³² Ai sensi dell'art. 119-ter D.L. 34/2020.

³³ All'art. 16-bis, c. 1, lettera e)

³⁴ D.L. 34/2020 art. 119, comma 2 e 4.

³⁵ previste dal citato articolo 119-ter.

segue



4)	le associazioni tra professionisti
	i soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, enti, società di
5)	persone, società di capitali) e che possiedono o detengono l'immobile in
	base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori oppure al momento
	del sostenimento delle spese se antecedente il predetto avvio
	,

Trattandosi di una detrazione dall'imposta lorda, la stessa non può essere utilizzata dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva (come, ad esempio, i soggetti forfettari³⁶).

La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore alle seguenti soglie:

EURO CASISTICA edifici unifamiliari o unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari

LIMITI DI DETRAIBILITÀ

Esempio:

Nel caso in cui l'edificio sia composto da 15 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 530.000 euro, calcolato moltiplicando 40.000×8 (320.000 euro) e 30.000 euro $\times 7$ (210.000)



Inoltre, nel caso di **interventi** realizzati sulle **parti comuni** di un edificio, considerato che il limite di spesa è calcolato in funzione del **numero delle unità immobiliari** di cui l'edificio è composto, l'ammontare di

³⁶ Cioè, coloro che rientrano nel regime di cui all'art. 1, commi 54 e ss. della Legge 190/2014.



	spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito
	all'intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono.
	In applicazione dei principi generali, per le spese sostenute nel 2022 è
	possibile fruire della detrazione ³⁷ anche in presenza di un intervento iniziato nel
	2021 per le cui spese, sostenute in tale anno, si è fruito della detrazione del 50% ³⁸
	oppure del Superbonus (in quanto intervento "trainato" effettuato
	congiuntamente ad interventi "trainanti" di efficienza energetica o antisismici).
	L'agevolazione spetta per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al
	superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
	Si tratta di opere che:
	 possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari;
	 si riferiscono a diverse categorie di lavori, quali ad esempio
	✓ la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli
INTERVENTI	impianti),
AMMESSI	✓ il rifacimento o l' adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti
	elettrici, citofonici, impianti di ascensori),
	✓ il rifacimento di scale ed ascensori,
	✓ l'inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di
	piattaforme elevatrici.
	In sostanza la detrazione spetta a condizione che gli interventi siano funzionali
	ad abbattere le barriere architettoniche ivi presenti nonché, in caso di
	sostituzione degli impianti, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica
	dei materiali e degli impianti sostituiti.
	Per gli interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di
DOCUMENTI DA CONTROLLARE	barriere architettoniche in edifici già esistenti, la documentazione da controllare
	al fine della loro detrazione in dichiarazione dei redditi è la seguente:
	fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare:
	il sostenimento della spesa, e

³⁷ Di cui al presente art. 119-ter.³⁸ Prevista dal citato art. 16-bis del TUIR.

segue



• la riconducibilità della stessa agli interventi agevolabili

autocertificazione attestante che l'ammontare delle **spese** sulle quali è calcolata la detrazione da parte di tutti gli aventi diritto **non ecceda il limite massimo ammissibile.**

dichiarazione dell'amministratore condominiale che:

- attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge, e
- che certifichi
 - ✓ l'entità della somma corrisposta dal condomino,
 - ✓ la misura della detrazione.

In assenza di amministratore occorrerà invece la sola documentazione inerente la spesa sostenuta.

in mancanza del codice fiscale del condominio minimo (documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione), autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio.

documentazione attestante il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

segue



CHIARIMENTI DELLE ENTRATE SUGLI ONERI DETRAIBILI DAL REDDITO

L'Agenzia delle Entrate³⁹ ha pubblicato i principali chiarimenti utili ai controlli che CAF e professionisti abilitati devono effettuare per il rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2022. Si riepilogano di seguito i più importanti chiarimenti inerenti agli oneri generali detraibili dal reddito.

CHIARIMENTI DELLE ENTRATE SUGLI ONERI DETRAIBILI DAL REDDITO

In linea generale non è possibile portare in detrazione, cioè in diminuzione dell'imposta lorda, l'intera spesa sostenuta, bensì solo una percentuale della stessa, che può variare in relazione alla tipologia di oneri⁴⁰.

Per alcune fattispecie la detrazione è determinata forfetariamente senza tener conto dei costi effettivamente sostenuti⁴¹.

La detrazione, inoltre, in molti casi non può essere calcolata sull'intera spesa sostenuta, ma su un ammontare massimo fissato dalla legge. A tutti gli oneri e alle spese che danno diritto alla detrazione dall'imposta lorda si applicano i seguenti principi generali:

PREMESSA

- la detrazione spetta solo per gli oneri e le spese indicati nel TUIR o in altre disposizioni di legge,
- gli oneri e le spese devono essere indicati, in linea di massima, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui sono stati sostenuti (principio di cassa) e idoneamente documentati, anche se la spesa è sostenuta in un periodo d'imposta diverso da quello in cui la prestazione è resa. In caso di utilizzo della carta di credito, rileva il momento in cui è stata utilizzata la carta e non assume nessuna rilevanza, invece, il diverso e successivo momento in cui avviene l'addebito sul conto corrente del titolare della carta, momento che può quindi collocarsi anche in un periodo d'imposta successivo,⁴²
- la detrazione spetta solo se gli oneri e le spese restano effettivamente a carico

³⁹ Con le Circolari n. 14/E, 15/E e 17/E del 2023.

⁴⁰ Gli oneri e le spese per i quali è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda sono elencati negli artt. 15, 16 e 16-bis del

⁴¹ Si tratta, in particolare, della detrazione per canoni di locazione prevista dall'art. 16 del TUIR che è stabilita in base, tra l'altro, al reddito complessivo del conduttore ed alla tipologia di contratto stipulato.

⁴² Risoluzione n. 77/E del 23.04.2007.

segue



	di chi li ha sostenuti.			
	È	possibile detrarre	dall'imposta lorda un importo pari al 19% delle spese	
	sc	ınitarie sostenute p	per la parte che eccede euro 129,11 ⁴³ .	
		Dette spese sond	o costituite esclusivamente dalle:	
		 spese medich 	e generiche e di assistenza specifica44;	
		 spese chirurgi 	che, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie	
		in genere.		
		Dal 01.01.2	2019 non è più possibile portare in detrazione le spese	
	sostenute per l' acquisto di alimenti a fini medici speciali ⁴⁵ .			
		Le spese sanitai	rie ⁴⁶ , sono detraibili anche se sostenute nell' interesse di	
	familiari fiscalmente a carico. I più importanti chiarimenti forniti possono essere			
SPESE MEDICHE	C	osì riassunti:		
			Relativamente alla detrazione riconosciuta a fronte	
			dell'acquisto di protesi e dispositivi medici ⁴⁷ , il contribuente non	
			può fruire della detrazione d'imposta sulle spese sostenute nel	
			2022 per l'acquisto di occhiali da vista o di lenti a contatto	
		A	correttive, qualora nel medesimo periodo d'imposta, siano	
		Acquisto occhiali o lenti da vista	state oggetto di rimborso in base al c.d. "bonus vista" ⁴⁸ .	
			Infatti, per i soggetti che hanno fruito nel corso dell'anno 2022	
			del citato bonus, la spesa detraibile è pari all'ammontare delle	
			spese sostenute per l'acquisto degli occhiali da vista ovvero di	
			lenti a contatto correttive al netto dell'importo del bonus	
			stesso.	

⁴³ Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c) del TUIR.

⁴⁴ diverse da quelle indicate nell'art. 10, comma 1, lett. b), del medesimo TUIR.

⁴⁵ Inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della sanità 08.06.2001 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 154 del 05.07.2001.

⁴⁶ Ai sensi del successivo comma 2 dell'art.15 TUIR.

⁴⁷ Chiarisce la circolare n. 14/E del 19.06.2023.

⁴⁸ di cui all'art. 1, commi da 437 a 439 della Legge 178/2020.

segue



	Classificazione dispositivi medici	Per l'individuazione dei prodotti classificabili come dispositivi medici ⁴⁹ , occorre far riferimento anche ai Regolamenti europei ⁵⁰ .	
	Rateizzazione spese mediche	Possibilità di trasferire all'erede le rate di detrazione ⁵¹ per spese mediche residue non fruite dal <i>de cuius</i> . L'Agenzia ha chiarito che nell'ipotesi in cui il contribuente abbia scelto di ripartire la spesa in quattro rate e deceda prima di aver goduto dell'intera detrazione, la detrazione non si	
		trasferisce, ma l'erede tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi del de cuius può detrarre in un'unica soluzione le rate residue.	
	La detrazione per le spese per l'acquisto di cani guida spetta:		
	• nella misura del 19%		
SPESE PER L'ACQUISTO DI CANI GUIDA	 per le spese 	sostenute dai soli non vedenti.	
	Spetta anche una detrazione forfetaria di euro 1.000,00 delle spese sostenute per il mantenimento del cane guida.		
	Apposita Legge ⁵² individua esattamente le varie categorie di non vedenti aventi diritto alle agevolazioni fiscali, fornendo la definizione di ciechi totali, parziali e ipovedenti gravi.		
		che può essere ripartita in 4 rate annuali di pari importo o in a scelta del contribuente, spetta:	
	una sola vol	ta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale,	
	e può essere calcolata sull'intero ammontare del costo sostenuto;		
		to versato in un anno d'imposta precedente rispetto a quello in cui	
	· ·	o il cane guida. In tal caso la detrazione è riconosciuta, in relazione	
	al predetto	ammontare, solo se l'acquisto è effettuato entro la data di	

⁴⁹ Ha chiarito La circolare n. 14/E/2023.

⁵⁰ UE/2017/745 e UE/2017/746 (recepiti, rispettivamente, dal D.lgs. 137/2022 e D.lgs. 138/2022).

⁵¹ La Circolare n. 14/2023 recepisce l'indicazione fornita dall'Agenzia delle Entrate con la <u>risposta a interpello n. 192 del 06.02.2023</u>.

⁵² Ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 della Legge 138/2001.

segue



presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta in cui è stato effettuato il versamento dell'acconto.

Se il contribuente ha un reddito complessivo compreso fra euro 15.001 e euro 28.000, la rata di detrazione relativa a spese sostenute entro il 31 dicembre 2021 **rileva ai fini del trattamento integrativo**.

La detrazione per l'acquisto del cane guida spetta anche al familiare del quale il soggetto non vedente risulti fiscalmente a carico.

Gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione corrisposti in dipendenza di mutui danno diritto ad una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19%.

La detrazione spetta con **differenti limiti e condizioni**, a seconda della **finalità** del **mutuo contratto** dal contribuente. Si tratta, in particolare, di:

INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI

CASISTICA	RIGHI/CODICI MODELLO REDDITI
mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell' unità immobiliare da adibire ad abitazione principale	E7
mutui ipotecari stipulati prima del 1993 su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale	da E8 a E10, codice 8
mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione , restauro e ristrutturazione su tutti gli edifici, compresa l'abitazione principale	da E8 a E10, codice 9
mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale	da E8 a E10, codice 10
prestiti e mutui agrari di ogni specie	da E8 a E10, codice 11



In linea generale, la detrazione spetta con riferimento agli interessi passivi e oneri accessori pagati nel corso del 2022, **a prescindere dalla scadenza della rata** (criterio di **cassa**).

Non danno poi diritto alla detrazione gli interessi pagati⁵³:

⁵³ <u>circolare n. 50/E del 12.06.2002</u>, risposta 4.5.

Re.Co.Fi.Ma. srl

NOTIZIARIO - APPROFONDIMENTI E NOVITÀ FISCALI

segue



•	a seguito di aperture di credito bancarie, di cessione di stipendio e, in generale,
	gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti
	di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili;

 a fronte di un prefinanziamento acceso per finanziare un mutuo ipotecario in corso di stipula per l'acquisto della casa di abitazione.

Al fine di determinare il **trattamento integrativo** per tutti i soggetti con un **reddito** di riferimento **compreso fra euro 15.001,00 e euro 28.000,00**, si è reso necessario, **a decorrere dal periodo d'imposta 2022**, **distinguere**:

- gli interessi passivi per mutui ipotecari **per l'acquisto dell'abitazione principale**;
- gli interessi passivi per mutui ipotecari per la costruzione/ristrutturazione dell'abitazione principale;
- gli interessi per prestiti o mutui agrari sulla base dell'anno di stipula del contratto. In particolare, occorre distinguere gli interessi passivi pagati nell'anno 2022 riferiti:
 - a contratti di mutuo stipulati entro il 31.12.2021, e
 - quelli stipulati a partire dal 01.01.2022.

È stato precisato⁵⁴ che, qualora sia stato stipulato un contratto di accollo/subentro/rinegoziazione/surroga del contratto di mutuo originario, ai fini della corretta indicazione dell'importo degli interessi passivi, occorre far riferimento alla **data di stipula dell'ultimo contratto** (vale a dire di accollo/subentro/rinegoziazione/surroga del mutuo).

SPESE PER ISTRUZIONE DIVERSE DA QUELLE UNIVERSITARIE

Sono detraibili nella misura del 19% le **spese di istruzione diverse da quelle universitarie.** In particolare, la detrazione spetta in relazione alle spese per la **frequenza di**:

scuole dell'infanzia (scuole **materne**)

scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (scuole **elementari e medie**)

scuole secondarie di secondo grado (scuola **superiore**)

sia **statali** sia **paritarie private** e degli **enti locali**

⁵⁴ Recependo quanto chiarito nelle istruzioni alla compilazione del modello 730/2023, nella circolare n. 14/E/2023.

segue



	Considerato che la normativa circoscrive il beneficio fiscale alle sole scuole del "sistema nazionale di istruzione", le spese di istruzione diverse da quelle universitarie sostenute all'estero non sono agevolabili.			
	Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano, in quanto connesse alla frequenza scolastica:			
	 le tasse (a titolo di iscrizione e di frequenza) e i contributi obbligatori. i contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o della contributi e contributi per la fre reconstructione. 			
	loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica.			
SPESE PER ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	La detrazione spetta, nella misura del 19%, delle spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti universitari pubblici o privati, italiani o stranieri. Non sono, invece, detraibili le spese di iscrizione presso istituti musicali privati.			
	Per il periodo di imposta 2022, il Ministero dell'Università e della			
	Ricerca ha emanato il Decreto ⁵⁵ per l'individuazione degli importi massimi di			
	spesa relativi alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di			
	laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle università non			
	statali.			
SPESE FUNEBRI	Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19% delle spese funebri da chiunque sostenute per la morte di persone indipendentemente dall'esistenza di un vincolo di parentela con la persona deceduta.			
	Si considerano spese funebri non solo quelle per le onoranze, ma anche			
	quelle connesse al trasporto e alla sepoltura.			
SPESE SOSTENUTE	La detrazione spetta, nella misura del 19% per le spese sostenute per gli addetti			
PER GLI ADDETTI ALL'ASSISTENZA	all'assistenza personale:			
PERSONALE	 nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana; 			

 $^{^{55}}$ 23.12.2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14.02.2023.



	 se il reddito complessivo non supera euro 40.000 (entro questo limite si computa il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni). Lo stato di non autosufficienza deve derivare da una patologia e deve risultare da certificazione medica⁵⁶.
EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO EFFETTUATE A FAVORE DELLE SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE	Dall'imposta lorda si detrae un importo, pari al 19%, delle erogazioni liberali in denaro effettuate da parte delle persone fisiche in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi. Ai fini dell'individuazione dei soggetti "riconosciuti a fini sportivi": • fino al 30.08.2022 occorre fare riferimento al riconoscimento effettuato da parte del CONI; • a decorrere dal 31.08.2022 occorre, invece, fare riferimento all'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche gestito dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ai fini della detrazione, la società/associazione sportiva dilettantistica deve indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica ⁵⁷ . La detrazione: • non spetta per le eventuali quote associative corrisposte; • è calcolata su un importo non superiore a euro 1.500. Dall'anno 2020, la detrazione dall'imposta lorda per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche spetta per intero ai titolari di reddito
	complessivo fino ad euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari ad euro 240.000.

⁵⁶ Non può essere riferito ai bambini quando la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologia (vedi <u>circolare</u> Agenzia delle Entrate n.2/E del 03.01.2005).

⁵⁷ <u>Circolare n. 21/E del 22.04.2003</u>, paragrafo 1.1.

segue



CONTRIBUTI
VERSATI PER IL
RISCATTO DEL
CORSO DI LAUREA
O DEL CORSO ITS
ACADEMY DEI
FAMILIARI A
CARICO

Le disposizioni introdotte in merito alle modalità di esercizio della facoltà di riscatto di corsi universitari di studio per i familiari a carico si applicano esclusivamente alle domande presentate a decorrere dal 01.01.2008⁵⁸.

Dal 2022 è riconosciuta agli iscritti ai percorsi formativi⁵⁹ delle **fondazioni ITS** Academy⁶⁰, la facoltà di riscattare, ai fini pensionistici, il relativo periodo di frequenza⁶¹.



Con apposito chiarimento dell'Agenzia delle Entrate⁶² è possibile ammettere in detrazione (nell'aliquota del 19%) le erogazioni liberali a favore delle ITS Academy, a partire dall'anno 2022.

A partire dal 01.01.2018 è possibile **detrarre** un importo pari al **19%** delle **spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico** locale, regionale e interregionale.

La detrazione, che spetta anche se le spese sono sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico, è calcolata su un importo **complessivamente non superiore a euro 250**.

SPESE SOSTENUTE
PER L'ACQUISTO
DI ABBONAMENTI
AI SERVIZI DI
TRASPORTO
PUBBLICO
LOCALE,
REGIONALE E
INTERREGIONALE



Il **limite massimo di spesa** ammesso alla detrazione pari a **euro 250** deve intendersi **riferito cumulativamente** alle spese sostenute dal contribuente per l'abbonamento proprio e dei familiari a carico.

Il predetto importo di euro 250 costituisce, inoltre, anche il **limite massimo** di spesa ammesso alla detrazione per ogni **singolo abbonato al servizio di trasporto pubblico**; pertanto, anche se il costo dell'abbonamento è suddiviso tra più soggetti, come nel caso dei genitori che sostengano la spesa di euro 400 per l'abbonamento del figlio a carico, l'**ammontare massimo di spesa** sul quale calcolare la detrazione, da ripartire tra i genitori, **non può superare euro 250**.

⁵⁸ L'art. 1, comma 77 della Legge 247/2007, ha introdotto i commi 4-bis, 5-bis e 5-ter nell'art. 2 del D.lgs. 184/1997, relativo al riscatto di corsi universitari di studio per i familiari a carico.

⁵⁹ Ai sensi dell'art. 4, comma 9 della Legge 99/2022⁵⁹ rubricata "Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore.

⁶⁰ di cui all'art. 5 della medesima legge.

⁶¹ D.las. 184/1997.

⁶² La Circolare n. 14/E/2023, ha recepito quanto stabilito con provvedimento n. 414366 del 10.11.2022.

segue



Al fine di sostenere la spesa per l'utilizzo del trasporto pubblico, è stato introdotto inoltre il cd. "Bonus Trasporti"63, vale a dire un contributo, d'importo massimo pari a € 60,00:

- per acquistare abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico e ferroviario nazionale;
- che può essere richiesto
 - ✓ per sé stessi, ○
 - ✓ per un beneficiario minorenne a carico.

L'Agenzia delle Entrate, precisa che per i soggetti che hanno fruito nel corso dell'anno 2022 del c.d. "bonus trasporti" la spesa detraibile è pari alla spesa effettivamente versata e rimasta a carico del contribuente.

Pertanto, se il costo dell'abbonamento al trasporto pubblico è pari ad \leq 300,00 e il contribuente ha fruito del "bonus trasporti" per l'importo di \leq 60,00, la spesa su cui calcolare la detrazione è pari a \leq 240,00.

SPESE SOSTENUTE IN FAVORE DEI MINORI O DI MAGGIORENNI CON DSA

Dal 2018 è possibile detrarre un importo pari al 19% delle spese sostenute in favore dei minorenni o dei maggiorenni con diagnosi di disturbo specifico (DSA), fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado per:

- l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici necessari all'apprendimento, nonché per
- l'uso di strumenti compensativi che
 - √ favoriscano la comunicazione verbale, e che
 - ✓ assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere.

La detrazione spetta per le spese sostenute nell'interesse del contribuente e anche dei familiari fiscalmente a carico⁶⁴.

Si precisa⁶⁵ inoltre che non **rientrano tra gli strumenti compensativi** le cui spese risultano agevolabili **le lezioni private "specialistiche".**

⁶³ Con Legge 50/2022.

⁶⁴ ossia di quelli indicati nell'art. 12 del TUIR, che si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo.

⁶⁵ Circolare n.14/E/2023.

EROGAZIONI

LIBERALI IN

DENARO O

NATURA A FAVORE DELLE

ONLUS, DELLE ASSOCIAZIONI DI

PROMOZIONE

SOCIALE E DEGLI ALTRI ETS ISCRITTI

NEL RUNTS

NOTIZIARIO - APPROFONDIMENTI E NOVITÀ FISCALI

segue



Il Codice del Terzo settore ha introdotto una disciplina unitaria per le detrazioni e le deduzioni spettanti a chi effettua erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore.

Considerando che tale Registro è operativo a decorrere dal 23.11.2021, si osserva, in particolare, quanto segue:

per le **APS e le ODV già iscritte nei vecchi registri** che transitano nel RUNTS permanendovi, le erogazioni liberali da esse ricevute sono detraibili senza soluzione di continuità (sia nel periodo di iscrizione nel proprio registro, sia in quello di iscrizione nel RUNTS)

per le **APS già iscritte nei vecchi registri** che, per qualunque motivo, a seguito del processo di "trasmigrazione", sono estromesse dal RUNTS, le erogazioni liberali da esse ricevute dopo l'estromissione non sono detraibili

per gli **enti diversi dalle ODV e dalle APS già iscritte nei vecchi registri**, le erogazioni liberali da essi ricevute sono detraibili solo a decorrere dalla loro iscrizione nel RUNTS

In particolare, è prevista una **detrazione**, nel **limite di spesa annuale di € 30.000**:

- pari al 30%, a favore delle erogazioni in denaro o in natura effettuate ad ONLUS,
 APS e ETS,
 - √ comprese le cooperative sociali, ed
 - ✓ escluse le imprese sociali costituite in forma di società;
- pari al 35%, delle erogazioni in denaro o in natura effettuate a favore delle organizzazioni del volontariato.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate⁶⁶ ha precisato che la **spettanza** delle **suddette** detrazioni e deduzioni è **subordinata all'iscrizione degli enti del Terzo Settore (ETS)**, a favore dei quali è effettuata l'erogazione

liberale, nel **Registro Unico** Nazionale del Terzo settore (**RUNTS**).

GIUSEPPE IANNIBELLI

⁶⁶ Circolare n. 14/E/2023.